



COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E
MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE
RINVENUTI SUL TERRITORIO**

L'anno il giorno del mese di alle ore nel Comune
di nella persona del legale rappresentante Sig./Dr. nato a.....
il. il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta, P.IVA

e

il Sig C.F. nato a.....
il..... residente a in via.....
in qualità di del canile..... sito in.....
via Partita Iva.....

PREMESSO

- che la vigente normativa stabilisce che gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio e dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi.
- che con la presente convenzione il canile assume una funzione pubblica

CONVENGONO E STIPULANO

Art.1 - Oggetto della convenzione

Ai fini del ricovero, mantenimento e cura dei cani catturati per opera della Azienda ASL per conto del Comune di..... (di seguito chiamato Comune) e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla cattura, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati.

Art. 2 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di massimo anni TRE , e potrà essere rinnovata per ugual periodo in seguito a valutazione positiva del servizio di ricovero svolto, in termini di:
 - a) Condizioni di detenzione degli animali ospitati
 - b) Periodo di permanenza degli animali ospitati
 - c) Rispetto delle disposizioni della presente convenzione

Art. 3 - Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzatura

Il titolare dichiara che la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali della convenzione in oggetto è in possesso delle autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Descrizione e modi di esecuzione del servizio

La ditta assuntrice garantisce:

- 1) il ricovero dei cani accalappiati che abbiano trascorso l'osservazione sanitaria.
- 2) il trasporto ad inizio attività di tutti i cani dal canile rifugio dove sono attualmente ricoverati al canile della ditta assuntrice tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo.
- 3) il trasporto del cane o dei cani dal canile sanitario (**se non diversamente previsto nel contratto di accalappiamento**) al rifugio tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo;
- 4) i cani consegnati alla ditta assuntrice dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - a) il nutrimento, fornito quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Cura dovrà essere posta affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile.
 - b) la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. I cani durante queste operazioni devono essere portati negli sgambatoi, al fine di non traumatizzarli e soprattutto per consentire un buon lavoro da parte degli addetti alle pulizie.

Devono inoltre essere eseguite:

periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. Specifica ed accurata pulizia deve essere attuata all'uscita definitiva di un animale e prima della immissione di un altro. In particolare durante la primavera devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.

- c) devono essere prestate le eventuali cure veterinarie compresi i trattamenti contro ectoparassiti (pulci, zecche, vermi), la vaccinazione quadrivalente/eptavalente nonché essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei medici veterinari ed i farmaci prescritti, necessari a garantire la salute dei cani.
 - d) devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza mensile, degli animali ricoverati nella struttura, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati e adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso. Non possono convivere nello stesso box soggetti non sterilizzati.
 - e) Per ogni cane deve essere compilata una scheda sanitaria riportante, oltre all'identificativo e descrizione del cane e del suo carattere, tutti gli interventi sanitari effettuati, oltre al libretto sanitario.
- 5) L'eventuale soppressione dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione regionale
- 6) In caso di morte l'appaltatore deve dare pronta comunicazione al servizio veterinario ASL competente ed al Comune. La ditta assuntrice si assume tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le leggi vigenti.

Per l'espletamento di quanto previsto nei commi succitati il canile dovrà avere un Direttore Sanitario di riferimento

Art. 5 - Affidato – reso proprietario

I cani potranno essere ceduti a persone maggiorenni che richiedano l'affido, e che diano garanzie di corretto mantenimento degli stessi.

L'affido è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato o ad Enti/Associazioni.

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica.

In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

Nel caso in cui il cane venga restituito al proprietario l'onere completo della stabulazione, al costo della presente convenzione, deve essere recuperato dalla ditta appaltatrice al momento del riscatto del cane.

Art 6 - Decesso, fuga

La notizia del decesso o della fuga dell'animale dovrà essere notificata alla ASL ed al Comune entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.

In caso di morte dell'animale la ditta assuntrice si assume tutte le pratiche amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le indicazioni della ASL e rimette l'apposita documentazione al Comune.

L'omessa comunicazione degli animali sopra indicati comporterà la non contabilizzazione del ricovero relativo agli animali risultati mancanti alla verifica numerica mensile.

Art. 7 - requisiti del canile rifugio ed obblighi gestionali

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte interna **con una cuccia rialzata da pedana** non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta e dovranno contenere un numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al movimento degli stessi, fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nell'autorizzazione.

Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il canile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani e la loro esistenza in vita.

Sui box contenenti i cani di cui l'Amministrazione Comunale paga le spese, l'appaltatore applicherà una scheda con l'indicazione "Comune di" , la descrizione dettagliata del cane e la data di ingresso.

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Sul registro devono essere annotate: il n. progressivo di ingresso, la data di accalappiamento, la data di introduzione (se diversa), il canile asl di provenienza, tutti i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. microchip o tatuaggio) nonché la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del destinatario.

Tale registro va vidimato a cura della Polizia Locale ad ogni inizio anno.

Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune.

Il registro in questione è pubblico, il gestore del servizio dovrà pertanto permetterne la consultazione alle associazioni riconosciute .

Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

I cani ceduti dai proprietari possono essere ricoverati, previo assenso del Comune. Tranne i casi sociali, al cui mantenimento provvederà il Comune, i proprietari dei cani ceduti potranno essere assoggettati al mantenimento del proprio animale come da regolamento comunale (ove esistente).

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di segnalare al Servizio Veterinario Asl l'eventuale ricovero di animali identificati al fine di permettere il ritrovamento del proprietario.

A garanzia del benessere degli animali, deve essere garantito quotidianamente un rapporto adeguato tra numero di personale addetto alla cura degli animali e numero di animali presenti nella struttura, non inferiore a 1 addetto ogni 40 animali.

Deve inoltre essere garantito il diritto allo sgambamento nelle apposite aree.

art. 8 - Volontariato

Si dovrà tassativamente permettere l'accesso nel canile rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter espletare le attività a favore del benessere animale come da convenzione stipulata con le associazioni.

I volontari di ogni associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposto permanentemente durante le attività, operano nell'espletamento delle attività descritte in apposita convenzione Associazione-Comune.

I volontari delle associazioni, per potere operare all'interno del canile, devono essere titolari di una propria assicurazione di responsabilità civile ed infortuni.

Art. 9 - Condizioni economiche

per le prestazioni di cui alla presente convenzione si pattuisce il compenso forfettario comprensivo di vitto, alloggio, prestazioni sanitarie di € _____ +Iva 21% per ogni giornata di mantenimento per ogni cane.

I compensi saranno automaticamente adeguati al 50 % della rivalutazione annuale prevista dall'ISTAT per il recupero dell'inflazione monetaria a partire dal terzo anno di gestione.

Il pagamento delle fatture, da presentare mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo, avverrà entro 30 gg dalla presentazione.

Dovranno essere allegati alla fattura:

- tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.
- copia di tutti i documenti di affido, di restituzione al proprietario, eventuali certificati di morte

Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o parte del servizio in oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del medesimo, del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Inadempienze e penalità

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'impresa appaltatrice penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso di infrazioni di lieve entità quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro o della documentazione di cui all'art. 5 della presente convenzione.
- incuria nella tenuta dei box, dei locali e delle attrezzature;
- inosservanza delle clausole sull'ingresso del pubblico,

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di € 100,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione del contratto, quali:

- insufficienza di nutrimento degli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del concessionario);
- detenzione dei cani in luogo diverso dal canile rifugio indicato in testa al capitolato;
- ammissioni dei cani al di fuori delle ipotesi previste dall'art 6;
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all'art. 5;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere al canile i rappresentanti del Comune, i Veterinari dell'ASL o i volontari autorizzati.

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- € 100,00.= quale prima contestazione
- € 300,00.= quale seconda contestazione;
- € 500,00.= quale terza contestazione.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte l'anno, notificata regolarmente.

Art. 13 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione al Comune.

Art. 14 - Abusi e deficienze

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo quanto disposto dal presente capitolato, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'impresa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente contratto sono a carico della Ditta assuntrice.

Art. 17 - Giurisdizione

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di cui alla vigente legislazione regionale ed al Codice Penale.

Il Foro competente in caso di controversia è quello di Lodi-